

ASL e MODIFICHE alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA: sentenza del Tar Campania

SENTENZA TAR CAMPANIA (NAPOLI) – SEZ. V – DEL 3 NOVEMBRE 2017, N. 5124

Dino Della Giustina, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un'azienda ospedaliera campana, nell'ambito di una riorganizzazione delle strutture sanitarie, ha deliberato di rimodulare una Unità operativa complessa, riqualificandola come Unità operativa semplice a valenza dipartimentale.

Tale provvedimento è stato impugnato innanzi il TAR Campania, contestandone la legittimità, dal direttore della struttura stessa, il quale ha evidenziato che il contratto collettivo della dirigenza medica 2002/2005 prevede le ipotesi di informazione preventiva, concertazione e consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali, mentre l'azienda ha omesso qualsiasi coinvolgimento di queste ultime in merito alla modifica organizzativa disposta dall'azienda. A tal riguardo la ricorrente ha evidenziato che le organizzazioni sindacali avrebbero intenzione di presentare ricorso al Giudice del lavoro per repressione della condotta sindacale.

La predetta ha inoltre osservato che la deliberazione impugnata è stata adottata allo scopo dichiarato di contenimento della spesa, mentre, al contrario le misure adottate comporterebbero un aggravio di spesa.

Con ordinanza collegiale n. 1630/2017 il TAR Campania ha prospettato alle parti costituite un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: le parti costituite in ordine a tale questione di rito sollevata dal Tribunale non hanno presentato memorie.

Il TAR Campania – sezione quinta, con sentenza n. 5124 del 3 novembre 2017 ha successivamente dichiarato il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992, inserito dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 7 giugno 2000, n. 168, a norma del quale: "1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica".

Ad avviso del TAR, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la decisione del direttore generale dell'azienda sanitaria locale di adottare modifiche alla struttura organizzativa dell'azienda costituisce atto di macro-organizzazione, disciplinato (diversamente da quanto previsto per le amministrazioni pubbliche in genere) dal diritto privato, in coerenza con il suo carattere imprenditoriale, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda, con la conseguente devoluzione dell'impugnazione di tali atti organizzativi al giudice amministrativo.

In base a tale orientamento giurisprudenziale il TAR ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la cognizione della questione dedotta in giudizio deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.